

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 61



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

59° anno

8 marzo 2016

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del 7 marzo 2016, che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti ⁽¹⁾** 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/325 della Commissione, del 7 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 5

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/324 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2016

che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) L'elenco UE degli additivi alimentari è stato definito in base agli additivi autorizzati negli alimenti conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE ⁽³⁾, 94/36/CE ⁽⁴⁾ e 95/2/CE ⁽⁵⁾, e una volta esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco UE include gli additivi alimentari sulla base delle categorie di alimenti ai quali essi possono essere aggiunti.
- (4) A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di classificazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, gli alimenti per lattanti e per la prima infanzia non sono stati trasferiti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 95/2/CE all'allegato II, parte A, tabella 1 del regolamento (CE) n. 1333/2008. È opportuno garantire che il principio di trasferimento non si

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GUL 237 del 10.9.1994, pag. 3).

⁽⁴⁾ Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GUL 237 del 10.9.1994, pag. 13).

⁽⁵⁾ Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GUL 61 del 18.3.1995, pag. 1).

applichi a detti alimenti. È pertanto opportuno correggere la tabella anzidetta per inserirvi gli alimenti per lattanti e per bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, come sostituita dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

- (5) Alla luce dell'articolo 16 del regolamento n. 1333/2008 sull'impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia è importante chiarire le condizioni di uso degli additivi alimentari elencati nell'allegato II, parte E, categoria alimentare 0 «Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti» di detto regolamento e modificare il titolo di tale categoria.
- (6) È pertanto opportuno apportare un chiarimento all'elenco UE degli additivi alimentari affinché rifletta tutti gli usi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») salvo se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'elenco UE è modificato per chiarire usi di additivi già autorizzati in conformità alle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, l'aggiornamento di questo elenco non può avere un effetto sulla salute umana. Non è pertanto necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (8) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

- 1) nella parte A, tabella 1, dopo la voce «12. Pasta secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» è aggiunta la seguente voce 13:

«13.	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013 (*), compresi gli alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia.
------	--

(*) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).;

- 2) l'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- a) il titolo della categoria alimentare «0. Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti» è sostituito come segue:

«0.	Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti tranne che negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, salvo indicazione specifica.»;
-----	--

- b) le voci relative agli additivi della categoria alimentare «0. Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti» sono sostituite dalle seguenti:

«E 290	Anidride carbonica	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 338 — 452	Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati	10 000	(1) (4) (57)	Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato
E 459	Beta-ciclodestrina	quantum satis		Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato
E 551 — 553	Biossido di silicio — silicati	10 000	(1) (57)	Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato
E 551 — 553	Biossido di silicio — silicati	quantum satis	(1)	Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

E 938	Argon	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 939	Elio	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 941	Azoto	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 942	Protossido di azoto	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 948	Ossigeno	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 949	Idrogeno	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/325 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	371,5
	IL	154,0
	MA	98,5
	SN	174,9
	TN	112,1
	TR	98,3
	ZZ	168,2
0707 00 05	JO	194,1
	MA	84,5
	TR	158,2
0709 93 10	ZZ	145,6
	MA	62,3
	TR	162,8
0805 10 20	ZZ	112,6
	EG	44,3
	IL	73,9
0805 50 10	MA	54,5
	TN	54,2
	TR	65,1
	ZZ	58,4
	MA	118,8
0808 10 80	TN	91,8
	TR	89,3
	ZZ	100,0
	CL	93,0
0808 30 90	CN	66,5
	US	134,2
	ZZ	97,9
	CL	176,2
	CN	112,4
	TR	58,3
	ZA	97,5
	ZZ	111,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT